

TI_GERICHTE 80.2022.185 vom 20. Juni 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-06-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2022.185

FR: TI_GERICHTE 80.2022.185 du 20 juin 2022

IT: TI_GERICHTE 80.2022.185 del 20 giugno 2022

Erwägungen

E. 1

CC i Cantoni hanno il diritto di prelevare tasse per le iscrizioni a registro fondiario e per le relative operazioni geometriche. In questo ambito, essi godono di un'ampia libertà e possono prevedere il prelievo di semplici tasse di cancelleria, volte a permettere il recupero dei costi che derivano all'ente pubblico dall'esecuzione dell'operazione catastale richiesta, oppure di tasse amministrative, così da coprire i costi complessivi cagionati dalla gestione del registro fondiario. Tale norma non limita nel contempo la sovranità fiscale dei Cantoni, i quali sono liberi di prevedere in questo ambito anche il prelievo di tributi misti, risultanti dalla combinazione di una tassa in senso proprio con un'imposta (sentenza del Tribunale federale 2C_1060/2012 del 30.1.2013 con rinvii).

E. 2.1

L'art. 11 cpv. 1 della Legge del 16 ottobre 2006 sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario (LTOF; RL 216.200) prevede che, per l'iscrizione di un trapasso di immobili a titolo oneroso, fatte salve le eccezioni previste dalla stessa legge, siano applicate le seguenti aliquote: a) per le operazioni dal valore imponibile inferiore a fr. 2'000'000.– viene applicata una tassa pari all'11‰; b) per le operazioni dal valore imponibile superiore a fr. 2'000'000.– viene applicata una tassa pari al 13‰.

E. 2.2

Come riconosciuto dalla Suprema Corte, siccome gli introiti complessivi provenienti da un tributo quale quello previsto dall'art. 11 LTRF superano notevolmente i costi generati dalla tenuta del registro fondiario, la contribuzione in questione è un tributo misto, che ha dunque contemporaneamente il carattere di una tassa e di un'imposta (sentenza del Tribunale federale 2C_1060/2012 del 30.1.2013 consid. 3.3). In base alla giurisprudenza, per la parte che eccede la tassa, un tributo quale quello in discussione dev'essere dunque considerato un'imposta sui trasferimenti immobiliari (Handänderungssteuer), il cui oggetto va di principio individuato nel trasferimento civilistico di diritti su di un fondo o su di una parte di esso, non per contro dalle conseguenze economiche che derivano da tale operazione, come ad esempio è il caso per l'imposta sugli utili immobiliari, la quale colpisce l'aumento del valore del fondo realizzato al momento della sua alienazione. Il tributo in questione non costituisce in altre parole un'imposta speciale sul reddito, quanto piuttosto un'imposta indiretta sul traffico giuridico (Rechtsverkehrssteuer) intesa a colpire il trasferimento della proprietà immobiliare in quanto tale, senza riguardo alle cause giuridiche che lo hanno determinato (sentenza del Tribunale federale 2C_1060/2012 del 30.1.2013 consid. 3.4, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

E. 3.1

Per quanto riguarda la censura formale, questa Corte si è già espressa sulla questione in una sentenza che concerne la stessa ricorrente (sentenza CDT n. 80.2022.198 del 26.10.2022 consid. 3). La sua tesi è fondata sul fatto che al Canton Ticino e alle sue unità amministrative è stato attribuito un numero unico d'identificazione delle imprese (IDI).

E. 3.2

Il numero unico d'identificazione delle imprese (IDI) serve a identificare in maniera univoca le imprese allo scopo di rendere facile e sicuro lo scambio di informazioni nei processi amministrativi e statistici (art. 1 Legge federale del 18 giugno 2010 sul numero d'identificazione delle imprese [LIDI; RS 431.03]). L'Ufficio federale di statistica (UST) attribuisce gratuitamente un IDI unico a ogni unità IDI (art. 4 cpv. 1 LIDI). Secondo l'art. 3 cpv. 1 lett. c cifra 7 LIDI, si considerano unità IDI anche le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che devono essere identificate a causa dei loro compiti amministrativi o per motivi statistici. In Svizzera, in particolar modo dopo la trasformazione delle FFS e de La Posta in società anonime, si sono diffuse teorie secondo cui sarebbe in atto un processo segreto di "privatizzazione" dello Stato, nell'ambito del quale Cantoni e Comuni sarebbero stati trasformati in imprese, senza alcuna legittimazione giuridica. Di conseguenza, la Confederazione, i Cantoni e tutti gli organi e uffici statali non sarebbero più in grado di esercitare la loro sovranità (cfr. p. es. <https://hot-sips.com/wp-content/uploads/2021/10/Italo-Seiten.pdf>). Sulla base di simili teorie, dei cittadini hanno anche già contestato, perlomeno dinanzi a tribunali cantonali, la legittimità di decisioni adottate da autorità cantonali penali (p. es. le sentenze SK 21 70 del 6.10.2021 e SK 22 10 del 25.2.2022 del Tribunale cantonale del Canton Grigioni) e esecutive (p. es. la sentenza ZKBES.2017.27 del 10.3. 2017 della Camera civile del Tribunale d'appello del Canton Soletta). Recentemente, anche il Tribunale federale ha respinto censure fondate su queste teorie (sentenze 2C_816/2022 del 13.10.2022 consid. 2.2 e 2C_821/2022 del 13.10.2022 consid. 2.2).

E. 3.3

Nel caso in esame, la decisione impugnata è fondata su una legge cantonale e le autorità che sono intervenute nella procedura sono competenti secondo il diritto cantonale. Le motivazioni ricorsuali – ispirate a teorie palesemente complottiste – non sono pertanto fondate e non meritano neppure di essere vagliate oltre, ritenuto il chiaro quadro normativo esistente. La decisione impugnata merita piena tutela.

E. 4.1

Nel merito, pur riconoscendo nel ricorso che il tributo posto a suo carico rientra fra i tributi misti, avendo anche una componente puramente fiscale, la ricorrente pretenderebbe tuttavia che lo stesso fosse stabilito nel rispetto del principio della copertura dei costi e pertanto ridotto ad un'aliquota massima del 3%. Proprio perché si tratta di un tributo misto, la tassa di iscrizione ticinese non è limitata dai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza (Opel, in: Zweifel/Beusch/Oesterhelt [a cura di], Immobiliensteuern, Basilea 2021, § 1, n. 25, p. 12), ma deve conformarsi ai principi costituzionali previsti per le imposte (Opel, op. cit., n. 53, p. 20). L'insorgente non può pertanto esigere che il tributo sia calcolato nel rispetto del principio della copertura dei costi né che si tenga conto del fatto che "è necessario al massimo un giorno intero di lavoro".

E. 4.2

La ricorrente ritiene poi che sia inammissibile una tassa di iscrizione calcolata con un'aliquota progressiva, che non sarebbe prevista in nessun cantone. Vi sono Cantoni che conoscono una tassa di iscrizione calcolata con una tariffa progressiva, con un'aliquota che cresce con l'incremento della base imponibile (Laganà/Bär , in: Zweifel/Beusch/Oesterhelt [a cura di], Immobiliensteuern, Basilea 2021, § 21, n. 15 p. 599 e tabella al n. 28, p. 602 ss.) La legge ticinese prevede, per l'iscrizione di trapassi a titolo oneroso, due aliquote: fino a fr. 2'000'000.– l'11‰; sopra fr. 2'000'000.– il 13‰. L'insorgente non dimostra perché una simile, limitata, progressione sia inammissibile, tenuto conto della natura mista del tributo. Anche su questo aspetto, il ricorso è respinto.

E. 4.3

Infine, non si comprende per quale motivo il valore del “trasferimento economico” ammonterebbe a soli fr. 4'000'000.– per il fatto che la ricorrente aveva “già pegni sulla proprietà per CHF 2'200'000 e crediti per interessi in precedenza” . È evidentemente escluso che avesse ipotecato la proprietà prima di acquistarla. Se poi avesse contratto un debito per acquistare l'immobile, si tratta di una circostanza che non influisce in alcun modo sul calcolo della tassa di iscrizione.

E. 5

Il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 40 cpv. 3 LTORF e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 2'000.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.– per un totale di fr. 2'100.– sono a carico della ricorrente. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (a per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.